



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2019, proposto dai signori Valentina Acunzo, Francesco Adinolfi, Paolino Alaia, Deborah Allegra, Carlo Alvino, Veronica Baracca, Raffaele Basile, Thomas Bassignani, Giulio Belfiore, Eleonora Bernardo, Agnese Brandalise, Marco Buscemi, Alessio Buttiglione, Francesco Cambilargiu, Ilaria Cannato, Alessia Capozzi, Giorgio Cappello, Rosaria Cappiello, Daniela Caputo, Concetta Caputo, Deborah Carusone, Barbara Casale, Andrea Catalano, Annalisa Cavone, Priscilla Ceci, Magda Cerello, Gianfranco Cimò, Mariarita Ciresi, Caterina Elisabetta Claps, Antonio Consiglio, Andrea Coralli, Mario Costanzo, Marco Costigliola, Amalia Crolla, Sara D'Amico, Giovanni D'Anna, Celeste De Rinaldis, Antonio Del Prete, Giuseppina Dello Margio, Claudio Di Benedetto, Davide Di Filippo, Anna Di Girolamo, Matteo Di Ienno, Simone Di Stefano, Dalila Di Vita, Jonathan Digilio, Valeria Farci, Michele Fascetti, Antonio Fasci, Salvatore Ferraioli, Vincenzo Fiorellino, Danilo Fiorillo, Marzia Fisco, Michele Gagliardi, Giulio Gani, Gianluca Genna, Serena Gioé, Mirco Guadagno, Chiara Iannucci, Valentino Lazzaro, Dennis Lenassi, Daniele Leonardi, Angelo Leone, Ettore Licata, Michele Loi, Patrizio Lombardino, Mattia

Luci, Davide Luisi, Carmine Mango, Antonio Manguso, Vincenzo Maraolo, Raffaele Marino, Francesco Marrara, Marco Santo Marrella, Annunziata Mastroianni, Simone Mattei, Devil Medizza, Gabriella Mitidieri, Marika Montanarini, Matteo Moretti, Roberta Nardone, Marco Nocella, Luigi Orsillo, Chiara Pacifici, Gianluca Paiano, Liborio Paternò, Alessandro Paturzo, Alex Pellegrinuzzi, Gabriele Petrozzi, Matteo Pettinelli, Christian Pilò, Maria Giovanna Pirolozzi, Francesca Procentese, Giovanni Protopapa, Luigi Punziano, Laura Puseddu, Maria Carmen Puzangara, Antonio Rainone, Alessandro Rivelli, Alessio Roselli, Pierluigi Rossi, Francesco Salzano, Gaetano Sassi, Camilla Schellino, Francesco Siciliano, Gessica Silvia, Claudio Stile, Giustino Alessandro Strano, Jacopo Tonelli, Ortenzio Trapasso, Fabio Traversa, Gianluca Vitale, Aniello Vitiello, Pier Ugo Vivona, Ciro Zito, Rosanna Zupo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Massimo Castelli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019

e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente,

della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

**RITENUTO** che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

**RITENUTA** la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di

disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato attivato il procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese di giudizio alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

AMMETTE con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**